



# **CITTA' DI ROVATO**

(PROVINCIA DI BRESCIA)

Determinazione n. 710

del 25 settembre 2025

## **SETTORE - AREA TECNICA DIRIGENTE AREA TECNICA**

**OGGETTO:** *Annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione di pagamento del 14/07/2024 prot. 29400.*

*Il Dirigente/Funziionario delegato*

*Visti:*

- *gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali;*
- *l'art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 11/04/1994;*
- *l'art. 13 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;*
- *il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018;*
- *il decreto sindacale n. 4 del 13/12/2024 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 16/12/2024 al 31/12/2025;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025 - 2027;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 17/02/2025 con la quale è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025 – 2027 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL;*

\*\*\*\*\*

*Premesso che la Guardia di Finanza - Compagnia di Rovato - ha emesso il verbale di accertamento e di contestazione di violazioni amministrative n. BS135/40/2022 del 28/09/2022 a carico di omissis, obbligato in solido la società "omissis" sita a omissis, in qualità di gestore dell'impianto di distribuzione di carburati relativo alla violazione amministrativa art. 51 comma 3 Legge 23 luglio 2009, n. 99 per omessa comunicazione al M.I.S.E dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante;*

*Considerato che in data 14/07/2024 protocollo n. 29400 il Comune di Rovato emetteva ordinanza di ingiunzione di pagamento nei confronti di omissis, obbligato in solido: omissis, con luogo di esercizio in omissis, esercente l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (47.30.00), partita IVA e codice fiscale omissis;*

*Considerato che il sig. omissis ha presentato ricorso al Giudice di Pace e che lo stesso ha fissato udienza per la valutazione del ricorso con provvedimento n. 7719/2024/GDP;*

*Accertato che effettivamente il verbale non è stato notificato con le modalità previste dall'art. 138 c.p.c. né nelle modalità previste dal riferito art. 139 c.p.c.;*

*Vista la Legge n. 241/1990;*

*determina*

- 1) di revocare, in autotutela ex art. art. 21 nonies L. 241/1990, l'ordinanza di ingiunzione di pagamento del 14/07/2024 prot. 29400;*
- 2) di notificare il presente provvedimento ai soggetti destinatari dell'ingiunzione di pagamento;*
- 3) di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;*
- 4) di dare atto che la presente determinazione:*
  - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;*
  - va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;*
  - va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.*

*Il Dirigente/Funziario delegato  
DE SIMONE GIOVANNI  
(firmato digitalmente)*

*Determinazione n. 710 del 25 settembre 2025*